

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 08/07/2020

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 83

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2020**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l'anno 2020, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari da parte dei concedenti.*

INDICE

1. *Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti*
2. *Riduzione degli oneri sociali*
3. *Riduzione del costo del lavoro*
4. *Contributi INAIL*
5. *Salari medi provinciali*
6. *Agevolazioni per zone tariffarie*
7. *Modalità di pagamento*
8. *Tabella aliquote contributive*

1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per l'anno 2020, per i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, che prevede l'aumento di 0,20 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

Per quanto sopra esposto, le aliquote per l'anno 2020 sono così di seguito fissate:

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020		
<i>Concedente</i>	<i>Concessionario</i>	<i>Totale</i>
20,35% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,84%	29,19%

2. Riduzione degli oneri sociali

Al riguardo continua a trovare applicazione l'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.

Ne consegue che per i concedenti, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

3. Riduzione del costo del lavoro

L'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), prevede l'esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull'aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l'aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l'esonero opera sull'aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

Aliquota disoccupazione	2,75%
Esonero ex articolo 1, commi 361 e 362, L. 266/2005	1,00%

4. Contributi INAIL

I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185%

5. Salari medi provinciali

Il comma 785 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha autenticamente interpretato l'articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Pertanto, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valesvoli annualmente per ciascuna provincia. Per l'anno 2020, le retribuzioni medie sono state stabilite con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020.

6. Agevolazioni per zone tariffarie

L'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), dispone che: *"A decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo"*.

Le agevolazioni per zona tariffaria per l'anno 2020 continuano, pertanto, ad essere così quantificate:

TERRITORI	MISURA AGEVOLAZIONE	DOVUTO
Non svantaggiati	--	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

7. Modalità di pagamento

La contribuzione dovuta deve essere versata in quattro rate, utilizzando il modello F24.

I termini di scadenza per il pagamento delle rate sono i seguenti: 16 luglio 2020, 16 settembre 2020, 16 novembre 2020 e 18 gennaio 2021.

Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare accedendo al sito istituzionale, servizi on-line per il cittadino, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF".

8. Tabella aliquote contributive

Nell'allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.